

Inizia con questo primo numero una rubrica informativa per tutti i nostri clienti, un'iniziativa che crediamo innovativa e molto utile.

In questa fase di emergenza cercheremo di uscire settimanalmente; il nostro intento però che questo, quando "la guerra sarà finita, diventi un appuntamento quindicinale con contributi di aggiornamento normativo, riflessioni, contributi autorevoli e suggerimenti.

L'epidemia di Covid-19 si candida a essere l'emergenza sanitaria più importante della nostra epoca. Ci svela la complessità delle logiche sociali ed economiche che sono state repentinamente sovvertite. Ed è proprio questo contesto che ci ha stimolato ad affiancarvi con questa nuova iniziativa al fine di nutrire il vostro bisogno di chiarezza e aggiornamento sulle continue novità giuridiche.

Cercheremo di individuare le tematiche più interessanti, quelle più sensibili, condividendo le nostre riflessioni con l'auspicio di essere uno strumento di aiuto per fronteggiare l'emergenza ma anche per essere uno stimolo per una nuova ripartenza.

Siamo un team strutturato legato da anni di condivisa esperienza che permette di dare una lettura completa e interdisciplinare ai nuovi provvedimenti normativi.

Nei momenti di maggiore difficoltà la mancanza di solidarietà è prima di tutto un difetto di immaginazione.

Noi vogliamo essere al vostro fianco per affrontare insieme questo processo di cambiamento e costruire con voi una nuova visione del futuro.

SLC TEAM

slc.team@campoccia.it

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali - pagamento delle quote a carico.

Il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti fermo restando l'obbligo di riversamento all'INPS entro la data di ripresa dei versamenti in un'unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

CIGO utilizzazione in via prioritaria i ratei di ferie e permessi maturati e non ancora goduti

In merito alla cassa integrazione ordinaria prevista dall'articolo 19 del DL 18/2020 si deve ritenere che **non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie**. Per quanto riguarda la Cigo l'Inps con messaggio 3777/2019 infatti ha avuto modo di precisare che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a

CORONA VIRUS

DECRETO-LEGGE n. 19 del 25 marzo 2020

Le più importanti novità introdotte con il D.L. 19/2020 – in particolare le sanzioni per la violazione delle norme di contenimento.

Il 25 marzo 2020 è stato emesso il Decreto Legge n° 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto entra in vigore il 26 marzo 2020.

Diamo una prima sintetica lettura delle principali novità.

Importante è l'abrogazione del D.L. 23 febbraio 2020 n°6 adottato all'inizio dell'emergenza (ad eccezione degli articoli 3 comma 6-bis che prevede che “*il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*”. e 4) “*disposizioni finanziarie*”.

Le nuove misure di contenimento vengono individuate nell'articolo 2 e devono corrispondere a “**principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio**”, anche, eventualmente, su singole parti del territorio nazionale: il che prefigura la **possibilità di un'evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente uguali per tutto il territorio nazionale.**

Le misure, possono essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020).

Sono suscettibili di incidere sulla libertà: **di circolazione, di riunione, di culto, di attività sindacale – culturale e politica, di educazione, di impresa.**

L'articolo 2, quinto comma, prevede l'immediata pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in Gazzetta Ufficiale e una forma di controllo parlamentare e il Presidente del Consiglio dei ministri (o un Ministro da lui delegato) riferirà ogni quindici giorni alle Camere sulle misure adottate.

L'articolo 3 – insieme alle previsioni procedurali di coinvolgimento di cui all'articolo 2, comma 1 - si propone di coordinare con i poteri dello Stato le iniziative delle Regioni e dei Comuni, riconoscendo poteri ulteriori alle Regioni e limitando quelli dei Comuni.

Le questioni di diritto intertemporale vengono affrontate dall'articolo 4, comma 8, a norma del quale “*le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni*

zero ore, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza».

DPCM 22 MARZO 2020

Spostamenti personali – Circolare Ministero dell'Interno 23 marzo 2020.

In merito al divieto per tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal comune in cui attualmente si trovano, se non per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Precisa il Ministero dell'Interno, che, la previsione introdotta dal nuovo DPCM, appare destinata ad impedire gli spostamenti in comune diverso da quello in cui la persona si trova, laddove non caratterizzati dalle esigenze previste dalla norma stessa. **Rimangono consentiti**, ai sensi del citato art. 1, lett. a) del d.P.C.M. 8 marzo 2020, **i movimenti effettuati per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, che rivestano carattere di quotidianità o comunque siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere.** Rientrano, ad esempio, in tale casistica gli

amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”: con disposizione quindi che applica un principio di favor rei.

Il richiamo espresso all'ipotesi di epidemia colposa (articolo 452 c.p.) non esclude la possibile ricorrenza di altri reati, in primo luogo del delitto di epidemia (dolosa) di cui all'articolo 438 c.p., consistente nella “diffusione di germi patogeni”.

Le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, **possono introdurre misure ulteriormente restrittive**, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, **esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza** e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.

I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, **ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali**, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1.

L'articolo 4 delinea un **sistema sanzionatorio** che supera lo strumento originariamente individuato nell'articolo 650 del codice penale, e che prevede che salvo che il fatto costituisca reato, **il mancato rispetto delle misure di contenimento** di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con **la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000** e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. **Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.**

Le sanzioni per **specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena** perché risultate positive al virus ((articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 -Testo unico delle leggi sanitarie) vengono elevate, all'**arresto** da 3 mesi a **18 mesi** e all'ammenda da euro 500 ad **euro 5.000**.

Importante **novità sanzionatoria** prevede che nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i) *chiusura di cinema, teatri, sale da concerto etc.*, m) *limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati*, p) *sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado*, u) *limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio*, v)

spostamenti per esigenze lavorative in mancanza, nel luogo di lavoro, di una dimora alternativa a quella abituale, o gli spostamenti per l'approvvigionamento di generi alimentari nel caso in cui il punto vendita più vicino e/o accessibile alla propria abitazione sia ubicato nel territorio di altro comune.

[Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale](#)

Adempimenti per il servizio di consegna a domicilio

Il DPCM 11 marzo 2020, sospende l'attività di vendita per asporto, nell'ambito dei servizi di ristorazione, **ma non quella di consegna a domicilio**, che deve essere fatta nel rispetto delle norme igienico- sanitarie.

Non sussistono previsioni circa l'obbligo di un titolo abilitativo specifico volto ad "autorizzare" la consegna a domicilio, intesa come attività accessoria e funzionale all'attività di ristorazione, la quale, invece, necessita di titolo abilitativo.

Dal punto di vista della notifica sanitaria ai fini della registrazione, di cui all'articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, **non sono richiesti adempimenti formali**, quali procedimenti di notifica sanitaria ulteriori e autonomi, essendo ricompresa l'attività di consegna a domicilio

limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo e aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

All'atto dell'accertamento delle violazioni ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente **può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni**. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di **reiterata violazione** della medesima disposizione la **sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima**.

[Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19](#)

BANKITALIA - COMUNICAZIONE 23 MARZO 2020 PRECISAZIONI IN MATERIA DI SEGNALAZIONI ALLA CENTRALE DEI RISCHI.

A seguito della comunicazione prevista dal D.L. "Cura Italia" con cui si comunica l'intenzione di beneficiare della sospensione dei pagamenti, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato

L'art. 56 del decreto "Cura Italia" prevede che:

- lett. a) "per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020";
- lett. b) "per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni";
- lett. c) "per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di *leasing* in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri

nell'attività di ristorazione già abilitata.

Ne consegue che non sono necessari procedimenti abilitativi per l'attività di consegna a domicilio. È, invece, obbligatoria l'osservanza di tutte le idonee cautele di natura igienico-sanitaria, con il conseguente eventuale aggiornamento delle procedure igienico sanitarie previste nell'ambito del piano di autocontrollo (manuale HACCP) e, in queste particolari circostanze, l'adozione di tutte le accortezze del caso al momento della consegna.

Genitori separati e diritto di visita

Il Ministero della salute ha chiarito che costituiscono valida deroga alle restrizioni emanate per far fronte all'emergenza pandemica *«gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l'altro genitore o comunque presso l'affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio»*

Chiarimenti sul pagamento delle bollette

Sul tema delle **bollette di luce, gas, acqua e rifiuti**, in questi giorni ci sono state molteplici voci che sostenevano la sospensione

per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”.

L'articolo in commento è applicabile alle imprese che alla data dell'inoltro della comunicazione, siano considerate *in bonis*, e che dunque non vantino posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, le imprese non devono avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Bankitalia precisa che: nel caso di imprese beneficiarie della previsione di cui all'art. 56, co. 2, lett. a) e b) del citato decreto, **nella segnalazione della relativa posizione debitoria** si dovrà tener conto **dell'impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso** o della proroga del contratto; **gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l'importo dell'accordato segnalato alla Centrale dei Rischi.**

Nel caso di imprese beneficiarie della sospensione *ex art. 56, co. 2, lett. c)* del citato decreto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria **si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista).**

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, **il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.**

[Comunicazione del 23 marzo 2020 - Decreto Legge "Cura Italia" \(D.L. n. 18 del 17 marzo 2020\) - Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi](#)

APPROFONDIMENTO

La circolare di Banca d'Italia necessita un'analisi approfondita anche in relazione all'accordo ABI ed alle dichiarazioni ABE ed ESMA specificamente adottate in ambito di applicazione dei benefici bancari concessi in conseguenza dell'epidemia COVID - 19.

ABI - L'ACCORDO PER IL CREDITO 2019 ED IL RELATIVO ADDENDUM

Abbiamo visto cosa sancisce l'art. 56 del decreto "Cura Italia".

Va altresì rilevato che a sostegno della liquidità delle PMI oltre a tale previsione normativa contenuta nel Decreto Cura Italia vi sia, per le PMI, la possibilità di accedere ai benefici previsti dalla convenzione "Accordo per il Credito 2019" sottoscritta tra ABI e le maggiori associazioni di categoria denominata "Imprese in ripresa 2.0" così come integrata dall'"Addendum" sottoscritto il 06 marzo scorso.

In particolare la disciplina prevista all'art. 4 dell'Addendum estende "ai finanziamenti in essere al **31 gennaio 2020** erogati in favore delle

del pagamento delle fatture per tutto il territorio nazionale. In realtà la sospensione delle bollette per tutto il territorio nazionale non è entrata nel provvedimento cd “Cura Italia” Al momento, dunque, **non c’è alcuna sospensione del pagamento**

Sintesi dei provvedimenti adottati in materia di giustizia.

Dal **9 marzo 2020 al 15 aprile 2020** le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono **rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020**. Il termine del periodo cosiddetto “cuscinetto” viene dunque ampliato, rispetto alle misure originariamente introdotte dal decreto legge n. 11 del 2020.

Al termine del periodo cuscinetto (**quindi dal 16 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020**) i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative necessarie per contrastare l’emergenza epidemiologica, anche con riferimento alla trattazione degli affari giudiziari.

Tutti i termini sono sospesi e, in particolare: i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro

imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica “COVID-19” le misure premiali previste dall’ Accordo per il Credito 2019.

Alla luce di tale previsione le aziende danneggiate dal diffondersi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 potranno accedere alle seguenti tipologie di operazione:

- **Sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno:** applicabile ai finanziamenti a **medio lungo termine (mutui)**, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e alle operazioni di leasing, immobiliare o mobiliare. In questo ultimo caso, la sospensione riguarda la quota capitale implicita dei canoni di *leasing*.
- **Allungamento dei mutui fino al 100% della durata residua dell’ammortamento (quindi può raddoppiare).** Per il credito a breve termine e agrario di conduzione il massimo è pari rispettivamente a 270 giorni e a 120 giorni.

Si precisa che, **diversamente dalla richiesta ex art. 56 del Decreto Cura Italia** la richiesta di accesso alle misure di sostegno previste dall’Accordo per il Credito 2019 formulata dall’impresa alla banca non vincola, in alcun modo, l’istituto di credito che seppur nei tempi e nei modi previsti dall’art. 5 dell’Addendum dovrà comunque esprimere il proprio *placet* alla misura richiesta, previo positivo esperimento dell’istruttoria “accelerata”.

Al di fuori delle ipotesi suddescritte è pur sempre fatta salva la facoltà dell’intermediario finanziario di aderire a istanze di Moratoria pervenute da clienti appartenenti alla categoria di aziende NON rientranti nella classificazione PMI.

Tale richiesta dovrà essere formulata alle singole banche tenendo conto delle specifiche forme tecniche finanziarie.

Nella definizione del trattamento riservato dall’intermediario finanziario si dovrà porre attenzione ad alcuni aspetti tecnici che potrebbero in difetto di specifiche conferme da parte dell’Intermediario pregiudicare le relazioni *pro futuro* ai fini dei rapporti bancari con il singolo Intermediario o con il sistema. Nell’ambito di tali valutazioni l’impresa con “requisiti soggettivi dimensionali” diversi da quelli individuati dall’art. 56 del Decreto Cura Italia potrà tuttavia giovare delle garanzie di cui all’art. 57 del Decreto, il quale prevede la possibilità di una garanzia di Stato a favore delle esposizioni di Cassa Depositi verso i finanziamenti, concessi dai soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ad imprese operanti in taluni settori e che abbiano sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica.

Alla luce di quanto contenuto anche nella comunicazione di Bankitalia del 23 marzo, particolare rilevanza va riconosciuta alle conseguenze che derivano dalla richiesta d’accesso ai benefici di cui sopra.

motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Attestazioni camerali su dichiarazioni delle imprese di sussistenza cause di forza maggiore per emergenza COVID-19.

Il MISE ha diramato alle associazioni di categoria ed alle camere di commercio una circolare sulla possibilità, da parte delle stesse camere, di rilasciare alle imprese dichiarazioni sullo stato di emergenza vigente in Italia al fine di consentire alle imprese di giustificare ritardi o inadempimenti.

In particolare la circolare stabilisce che su richiesta dell'impresa, quale documento a supporto del commercio internazionale, le Camere di commercio, nell'ambito dei poteri loro riconosciuti dalla legge,

LA TIPOLOGIA DI ESPOSIZIONI OGGETTO DI MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ NEL DECRETO CURA ITALIA

L'art. 56 del Decreto Cura Italia, individua un **requisito oggettivo** in merito alla tipologia riferito alle imprese che possono beneficiare delle misure di sostegno alla liquidità previste nel citato provvedimento ovvero **quelle le cui esposizioni debitorie non siano, al 17 marzo 2020, classificate come esposizioni creditizie deteriorate c. d. "non-performing exposures"**

Giova qui ricordare che è considerata come "NPE" una esposizione rilevante **scaduta da oltre 90 giorni**, o per la quale è considerato improbabile che il debitore adempia integralmente senza l'escussione delle garanzie, indipendentemente dall'esistenza di importi scaduti o dal numero di giorni di arretrato.

L'APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA SULLE ESPOSIZIONI "FORBORNE"

Il tenore dell'art. 56 del Decreto Cura Italia e l'espresso richiamo ai crediti classificati come "non deteriorati" sembrerebbe ricondurre le misure di cui all'articolo in commento tra le misure di tolleranza comunemente individuate quali "*forbearance measures*".

Tali misure vengono concesse dagli Istituti di Credito ai propri debitori al fine di ripristinare una posizione deteriorata, ovvero che evidenzia un elevato tasso di rischio di inadempimento, alla condizione di normalità e, dunque, di puntuale rimborso del credito secondo le modalità convenzionalmente prestabilite.

Se tale assunto risultasse corretto e, dunque, le misure di sostegno di cui all'art. 56 fossero sussumibili nell'alveo delle *forbearance measures*, ciò **comporterebbe per l'impresa debitrice la classificazione dell'esposizione come "forborne performing exposure"** con la gravosa conseguenza di una successiva permeante attività di valutazione e controllo da parte dell'intermediario bancario o finanziario per la durata di almeno 24 mesi. E' evidente che, in ragione delle conseguenze anzidette e connesse alla classificazione ad NPE dell'esposizione oggetto della misura di sostegno richiesta ex art. 56 del Decreto Cura Italia le imprese potrebbero valutare con minor favore l'utilizzo dello strumento.

E' tuttavia doveroso evidenziare come il MEF con propria nota del 22 marzo u.s. abbia precisato che:

"l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, anche le misure previste nel Decreto legge "Cura Italia" non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell'accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europea.

Pur valutando positivamente l'orientamento palesato dal nostro Governo circa la non applicazione della classificazione di NPE alle misure di sostegno alla liquidità previste dall'art. 56 del Decreto Cura

possono rilasciare dichiarazioni in lingua inglese sullo stato di emergenza in Italia conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell'epidemia.

Con le predette dichiarazioni le Camere di commercio potranno attestare di aver ricevuto, dall'impresa richiedente il medesimo documento, una dichiarazione in cui, facendo riferimento alle restrizioni disposte dalle Autorità di governo e allo stato di emergenza in atto, l'impresa medesima afferma di non aver potuto assolvere nei tempi agli obblighi contrattuali precedentemente assunti per motivi imprevedibili e indipendenti dalla volontà e capacità aziendale.

Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro disposte dalla Regione Veneto

Formazione: il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello

Italia sarà buona prassi per le imprese richiedenti verificare con la Banca la specifica posizione sul punto.

LE DICHIARAZIONI EBA ED ESMA SPECIFICAMENTE ADOTTATE IN AMBITO DI APPLICAZIONE DEI BENEFICI BANCARI CONCESSI IN CONSEGUENZA DELL'EPIDEMIA COVID -19.

L'*European Banking Authority* (EBA) coordinandosi con l'*European Securities and Markets Authority* (ESMA) ha fornito alcuni chiarimenti a banche e consumatori sull'applicazione del quadro prudenziale alla luce delle misure COVID-19 (*siano essi di natura pubblica i.e. ex art 56 Decreto Cura Italia e/o privata Accordo per il Credito 2019*)

Con comunicazione del 12 e del 25 marzo 2020:

- L'EBA chiede flessibilità e pragmatismo nell'applicazione del quadro prudenziale e chiarisce che, in caso di moratoria del debito, non esiste una classificazione automatica in stato di *default, forborne* o IFRS9.
- L'EBA, tuttavia, insiste sull'importanza di un'adeguata misurazione del rischio e si aspetta che gli enti diano la priorità alle valutazioni individuali della probabilità dei debitori di pagare quando possibile.
- La protezione dei consumatori rimane una priorità e gli istituti finanziari dovrebbero garantire la piena divulgazione e agire nell'interesse dei clienti, senza costi nascosti o impatto automatico sui rating del credito.
- In questo momento i servizi di pagamento ben funzionanti sono fondamentali e i pagamenti senza contatto dovrebbero essere aumentati fino alla soglia consentita dal diritto dell'UE.

L'EBA ha illustrato una serie di ulteriori aspetti interpretativi sul funzionamento dei principi regolatori del quadro di vigilanza prudenziale in relazione alla classificazione delle esposizioni in cd. *default*, l'identificazione delle esposizioni cd. *forborne* e il loro trattamento contabile.

In linea generale le disposizioni dell'Autorità di Vigilanza prevedono che l'identificazione prudenziale dei crediti comprenda una serie di situazioni attenuanti idonee a garantire che le predette classificazioni siano effettuate in presenza di un'alta probabilità che il rischio di insolvenza produca perdite economiche.

Con specifico riferimento ai criteri, in ordine alle scadenze, le inadempienze non devono avvenire oltre i 90 giorni per obbligazioni creditizie rilevanti (*criterio oggettivo o cd. "past due"*), fornendo tempo sufficiente per ristrutturare i prestiti ove necessario. Ciò è particolarmente rilevante alla luce dell'attivazione della moratoria a seguito della pandemia di COVID-19

Questi chiarimenti contribuiranno a garantire coerenza e comparabilità nelle metriche di rischio in tutto il settore bancario dell'UE, che sono fondamentali per monitorare gli effetti dell'attuale

specifico ruolo/funzione. In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Verifiche e manutenzioni periodiche: Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

crisi. L'ABE ricorda inoltre alle istituzioni finanziarie i loro obblighi in materia di protezione dei consumatori, revoca temporaneamente alcuni obblighi di segnalazione per i prestatori di servizi di pagamento (PSP) e invita i PSP ad innalzare le soglie di pagamento senza contatto al limite legale.

L'EBA sostiene le misure adottate e proposte dai governi nazionali e dagli organi dell'UE per far fronte all'impatto economico sistemico sfavorevole del coronavirus sotto forma di moratoria generale. La dichiarazione chiarisce le implicazioni della moratoria sul trattamento prudenziale e contabile delle esposizioni, ma ribadisce che è fondamentale che la classificazione delle esposizioni rifletta accuratamente e tempestivamente qualsiasi deterioramento della qualità delle attività.

In particolare, l'EBA ha precisato che **i ritardi di pagamento generalizzati dovuti a iniziative legislative e indirizzati a tutti i mutuatari non comportano alcuna classificazione automatica in caso di inadempienza, rinuncia o disparità di pagamento**. Le valutazioni individuali della probabilità di pagare dovrebbero essere prioritarie.

L'EBA ha inoltre sottolineato che, quando si applica l'IFRS 9, il principio contabile internazionale, gli enti dovrebbero utilizzare un certo grado di giudizio e distinguere tra i mutuatari la cui posizione creditizia non sarebbe influenzata in modo significativo dalla situazione attuale a lungo termine e quelli che sarebbero è improbabile che ripristini il loro merito creditizio. L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha inoltre emesso una Dichiarazione con ulteriori indicazioni sulle implicazioni contabili delle misure di sostegno economico e di soccorso adottate dagli Stati membri dell'UE in risposta alla crisi COVID-19.

Pur garantendo flessibilità dal punto di vista prudenziale a sostegno dei ritardi di pagamento generalizzati, l'EBA ha sottolineato che non esiste flessibilità in relazione alla protezione dei consumatori. L'EBA ha invitato tutti i finanziatori ad agire nell'interesse dei consumatori. In particolare, assicurarsi che i clienti comprendano appieno le implicazioni dell'adozione di qualsiasi misura, senza oneri nascosti e che tali nuovi termini non debbano avere effetti negativi automatici sul rating del credito del cliente.

L'EBA ha infine rilevato l'importanza dei servizi di pagamento ordinati durante questo periodo, ha raccomandato l'uso di pagamenti senza contatto fino a 50 EUR e ha incoraggiato i consumatori e i commercianti a prendere misure sanitarie e prendere in considerazione tutte le opzioni di pagamento quando si paga in negozio.

[Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures](#)

POSSIBILITA' DI CEDERE I CREDITI DETERIORATI CHE LE IMPRESE HANNO ACCUMULATO NEGLI ULTIMI ANNI

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate

Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, il decreto Cura Italia n. 18/2020, introduce con l'art. 55 una riformulazione dell'articolo 44 bis del decreto legge del 30/04/2019 n. 34 prevedendo che **qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31/12/2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate** riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art.84 del Tuir alla data della cessione; importo del reddito nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito di imposta alla data della cessione.

Ai fini della trasformazione in credito di imposta, i citati componenti potranno essere considerati per un ammontare massimo non eccedente al 20% del valore nominale dei crediti ceduti.

Questi ultimi, possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a due miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31/12/2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 cc e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

Per gli effetti della normativa in questione, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.



STUDIO LEGALE CAMPOCCIA
AVVOCATI ASSOCIATI

www.studiocampoccia.com